

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2861

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LAMI STARNUTI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SPAGNOLLI)

Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Seduta del 14 dicembre 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Col presente schema di disegno di legge si intende provvedere ad una più completa disciplina della materia relativa a danni derivanti da fatti di guerra durante l'ultimo conflitto, le cui norme fondamentali sono contenute nella legge 27 dicembre 1953, n. 968. La pur vasta legislazione in vigore non si rende applicabile ad alcune ipotesi, determinando lacune e contrasti di interpretazione.

Pur provvedendosi alle necessarie integrazioni e chiarificazioni, specialmente laddove l'esperienza, derivante dall'applicazione della legge fondamentale nella materia dei danni dovuti alla guerra, ha suggerito l'inderogabile esigenza di opportuni interventi in sede legislativa, si è avuto cura di contenere i relativi oneri finanziari nei limiti degli stanziamenti

già previsti per l'applicazione della legge sopra citata.

Il presente disegno di legge, inoltre, prevede semplificazioni di procedure per la definizione dei ricorsi gerarchici ed una contemporanea intensificazione delle attività della Commissione Centrale per i danni di guerra, mediante la istituzione di più sezioni.

Articolo 1. — Nel corso dell'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la quale disciplina in maniera organica la materia dei danni di guerra, si è dovuta constatare l'impossibilità di inquadrare nelle pur vaste previsioni di cui all'articolo 3 della stessa legge la perdita, la distruzione o il danneggiamento di beni conseguenti a requisizioni operate dalle forze armate germaniche o nel loro interesse,

stante il divieto posto dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428. Tali danni, peraltro, non potevano essere presi in considerazione neanche ai fini della legge 9 gennaio 1951, n. 10, tenuto conto della portata di essa quale derivazione dal Trattato di Pace dell'Italia con le potenze alleate ed associate.

Va anche considerato che nessun provvedimento legislativo è finora intervenuto a rimuovere l'ostacolo frapposto dal citato decreto legislativo luogotenenziale n. 428.

Giova sottolineare d'altra parte che al di fuori delle normali forniture di beni e servizi per le necessità ricorrenti, i rapporti tra autorità tedesche e cittadini ed enti italiani dopo l'armistizio fra l'Italia e gli alleati difficilmente presentano quel carattere consensuale che è tra i presupposti di una regolare contrattazione, essendo quanto meno il risultato di una violenza morale idonea ad invalidare il negozio ed a configurare quindi un atto abusivo, specie per quanto riguarda il trasferimento di beni in Germania.

Tale circostanza trova conferma nell'articolo 77 - punto 2 - del Trattato di Pace, col quale si stabilisce che « i beni identificabili appartenenti allo Stato italiano ed a cittadini italiani, che le forze armate germaniche o le autorità germaniche abbiano trasferito con la violenza o la costrizione dal territorio italiano in Germania dopo il 3 settembre 1943, daranno luogo a restituzione ».

In proposito, con la Convenzione di Bonn del 26 maggio 1952, entrata internazionalmente in vigore il 5 maggio 1955 ed alla quale l'Italia ha aderito, sono state stabilite, nel Capo V, le modalità per la restituzione agli aventi diritto, salvo indennizzo, dei beni identificabili dei quali sono stati spossessati, durante l'occupazione del territorio, da parte delle forze o delle autorità germaniche e dei suoi alleati, singolarmente o collettivamente, mediante furto o coartazione con o senza violenza e tanto in base ad ordine superiore che con atto arbitrario.

La previsione di cui al presente articolo riguarda appunto i beni non più identificabili e quindi definitivamente perduti a seguito di requisizioni tedesche che, anche se realizzate attraverso atti formali, non possono ritenersi regolari per le ragioni suesposte.

È anche previsto il risarcimento dei danni alle cose in conseguenza delle azioni di terrorismo politico nei territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, ovviando così all'attuale carenza legislativa in tale particolare settore, meritevole di opportuna tutela.

Come è noto, taluni territori perduti dall'Italia per effetto del Trattato di Pace soltanto in un secondo tempo hanno avuto uno *status* internazionale e, nel periodo intercorrente, altri danni alle persone ed alle cose sono stati causati ai nostri connazionali da elementi locali, in modo singolo o collettivo. Trattandosi di eventi connessi alla particolare situazione politica determinatasi in quei territori a seguito della conclusione della pace, l'inquadramento degli stessi eventi tra i fatti di guerra richiede espressa previsione per estendere ad essi le norme concernenti il risarcimento dei danni di guerra. Ciò, infatti, è avvenuto in materia di pensioni di guerra, le cui norme, già estese ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180), hanno trovato successiva estensione alle vittime delle azioni di terrorismo politico nelle predette ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660, fino al 31 marzo 1950 per il territorio della Somalia, assunto in amministrazione fiduciaria provvisoria dall'Italia il 1° aprile 1950 (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 23 dicembre 1951 per il territorio della Libia, proclamato in Regno Unito il 24 dicembre 1951 (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952). Quanto all'Eritrea, essa è stata unita federativamente all'Etiopia nel settembre 1952, per decisione dell'O.N.U.

Articolo 2. — In sede di esame delle domande presentate alla Direzione Generale danni di guerra ed alle Intendenze di Finanza si è potuto constatare l'esistenza di denunce riguardanti le nuove previsioni contenute nell'articolo 1 del disegno di legge.

Considerato che dette previsioni vengono soltanto ora disciplinate, si rende necessario consentire la presentazione di nuove denunce con eventuali opzioni di contributo.

Articolo 3. — Nel settore del risarcimento bellico ha assunto particolare rilievo il problema relativo alla ammissibilità a risarcimento, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, delle navi requisite o noleggiate dallo Stato e di quelle obbligatoriamente assicurate contro i rischi di guerra.

L'Amministrazione, con circolare n. 63 del 3 gennaio 1956, impartiva istruzioni agli organi periferici nel senso che i danni alle navi di cui sopra dovessero escludersi dall'ambito di applicazione della citata legge n. 968, e ciò nel presupposto che questi stessi danni erano stati risarciti in base a particolari

provvedimenti legislativi costituenti — rispetto alla materia generale dei danni di guerra — una disciplina autonoma, informata a criteri giuridici che non si ispirano alle disposizioni legislative sul risarcimento bellico. Sulla questione era stato interpellato il Consiglio di Stato che aveva espresso parere conforme all'orientamento dell'Amministrazione.

Nel corso dell'attuazione della stessa legge n. 968, l'interpretazione della disciplina normativa del risarcimento bellico ha subito una particolare evoluzione, orientando l'Amministrazione ad un più comprensivo intendimento delle finalità della legge, e ciò ha trovato piena conferma in alcuni orientamenti che il Consiglio di Stato, sia in sede consultiva che giurisdizionale, ha assunto su altri problemi interpretativi della richiamata legge, di pari interessi e rilevanza.

Apparendo giustificato un riesame del problema, sembrò opportuno interessare nuovamente il Consiglio di Stato, il quale vagliati i motivi che giustificavano una modifica della precedente interpretazione, ha manifestato il proprio consenso alla ammissibilità delle navi in questione alle provvidenze previste dalla legge n. 968, con la sola eccezione delle navi requisite per acquisto prima del danno, poiché con il passaggio della nave in proprietà dello Stato viene meno da parte del cittadino ogni motivo di interesse al risarcimento del danno, che si ripercuote sul patrimonio dello Stato, del quale la nave era entrata a far parte per effetto dell'atto di requisizione.

Pertanto, a modifica della circolare n. 63 sopra richiamata, sono state impartite agli Uffici dipendenti nuove direttive per il risarcimento dei danni di guerra subiti dalle navi requisite o noleggiate dallo Stato ovvero obbligatoriamente assicurate contro i rischi di guerra, con circolari n. 133 del 5 ottobre 1962 e 135 del 20 marzo 1963.

Peraltro tale criterio non è stato condiviso dagli organi di controllo, i quali sostengono che il danno bellico subito dai natanti in questione non può ricondursi tra i fatti di guerra previsti dall'articolo 3 della richiamata legge n. 968, e che i danni di guerra alle navi requisite o noleggiate dallo Stato ovvero obbligatoriamente assicurate contro i rischi di guerra sono stati già risarciti sulla base di particolari disposizioni legislative costituenti disciplina autonoma rispetto alla legislazione generale in materia di risarcimento bellico.

In realtà anche tale tesi, da un punto di vista strettamente giuridico, appare sostenibile; resta però il fatto che le indennità a suo tempo corrisposte per la perdita dei natanti

in questione sulla base delle disposizioni concernenti la requisizione o il noleggio di navi da parte dello Stato, ovvero l'assicurazione obbligatoria delle stesse, non coprivano interamente il danno subito, trattandosi di provvidenze limitate ad una certa quota del valore del natante.

Siffatta considerazione porta a ritenere giustificato un intervento risarcitorio per la parte residua, costituita dalla differenza tra il valore assunto ai fini della corresponsione della indennità di perdita o di assicurazione, ed il valore del bene perduto, calcolato sulla base dei criteri della legge n. 968 del 1953 rispettivamente secondo i prezzi al maggio 1940 o al 30 giugno 1943, in caso di richiesta di contributo o di indennizzo.

In tal senso è stata formulata la disposizione normativa in esame.

Articolo 4. — Il secondo comma dell'articolo 10 della legge n. 968 non prevede eccezioni di sorta al sistema di prova per i beni affidati per il trasporto alle ferrovie e non giunti a destinazione. Nell'attuazione della legge si è potuto constatare che in non pochi casi gli interessati, per circostanze imputabili a cause di forza maggiore, non sono in grado di produrre tale documentazione.

Con tale articolo si intende ovviare a tale impossibilità.

Articoli 5-6. — Gli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 968 prevedono avverso i provvedimenti di liquidazione il ricorso al Ministro del Tesoro, il quale provvede definitivamente sentita la Commissione tecnico-amministrativa Centrale per i danni di guerra.

Sono tuttora giacenti presso la Direzione Generale dei danni di guerra oltre 50.000 ricorsi, numero piuttosto elevato anche se non rappresenta un'alta percentuale in confronto delle pratiche già definite in numero di circa 2 milioni e 700.000.

In genere le pratiche per danni di modesta entità non investono questioni tecniche è di carattere interpretativo; l'importo medio delle rispettive liquidazioni si aggira su cifre molto limitate, che difficilmente vanno oltre le lire 200.000.

Ciò induce a considerare che la complessa procedura prevista per l'esame dei ricorsi non si appalesa sempre necessaria per le pratiche di cui sopra. A tali esigenze può provvedere l'Amministrazione Centrale, senza che venga meno la necessaria garanzia di un esame obiettivo, approfondito e scrupoloso delle ragioni di parte, tenuto conto che la stessa Am-

ministrazione Centrale dispone di servizi particolarmente idonei a tali esigenze e di funzionari esperti nell'esame di questioni del genere.

Per tali motivi vengono proposte le sostituzioni di cui agli articoli 5 e 6, che hanno lo scopo di rimuovere la gran massa di ricorsi, rendendone più spedita la definizione; il che, d'altra parte, permette alla Commissione Centrale di esaminare con ogni cura ricorsi per danni a beni aziendali, di ben diversa importanza in linea di fatto e per gli aspetti giuridici che essi presentano.

Articolo 7. — Richiamando quanto esposto nella illustrazione dei precedenti articoli 5 e 6 si soggiunge che il numero e la natura dei ricorsi, per i quali permane l'obbligo del parere della Commissione, richiedono un adeguamento dell'attività dello stesso organo collegiale.

L'ultimo comma dell'articolo 20 della legge n. 968, prevede già la suddivisione in sezioni della Commissione Centrale; senonché la composizione numerica attuale non consente l'attuazione pratica di tale previsione. In considerazione dei motivi innanzi esposti, si è ritenuto necessario formulare diversamente la disposizione stessa, per realizzare la suddivisione in sezioni.

L'attività svolta nella materia dei danni di guerra ha fatto rilevare la esistenza di problemi di non facile soluzione, per i quali si richiede uniformità di interpretazione e di indirizzo. Tenuto conto della esiguità di precedenti giurisprudenziali e dottrinali, per taluni casi l'Amministrazione si è avvalsa del parere del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura Generale dello Stato; diverse altre questioni sono state risolte dalla stessa Amministrazione Centrale e sono state oggetto di istruzioni agli Uffici periferici.

Tuttavia l'esistenza di un organo consultivo centrale, specializzato nella materia, e con ampia esperienza acquisita attraverso lo esame di importanti ricorsi, ha suggerito di ampliare le competenze dello stesso organo, attribuendo ad esso il compito di esprimere pareri su richiesta dell'Amministrazione Centrale, oltre che sui singoli casi anche su questioni di massima attinenti la materia dei danni di guerra.

La progettata estensione dei compiti della Commissione Centrale trova riferimento analogico nel disposto dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, che attribuisce al « Comitato Consultivo in materia di requisizioni e danni delle Forze armate alleate » attività

consultiva anche su questioni di massima, che è stata proficuamente svolta.

La previsione concernente la suddivisione in più sezioni della Commissione Centrale, importa conseguentemente una più larga impostazione della Segreteria, cui si provvede pure con l'articolo in esame.

La complessità delle questioni che vengono sottoposte all'esame della Commissione Centrale, sia sotto il profilo giuridico che sotto l'aspetto tecnico, fa ritenere opportuna la presenza nel consesso di magistrati, funzionari e tecnici, i quali possano coadiuvare lo operato dei componenti la Commissione stessa, in analogia a quanto previsto per il Comitato Consultivo in materia di requisizioni e danni operati dalle Forze armate alleate.

Spetta al Ministro per il Tesoro di fissare la misura dei compensi da corrispondere ai presidenti, ai componenti, agli esperti ed ai segretari delle Commissioni che svolgono l'attività consultiva in materia dei danni di guerra, adeguandoli all'effettivo impegno ed al non lieve onere di lavoro ad essi richiesto per l'incarico cui sono chiamati.

Articolo 8. — Allo scopo di assicurare il regolare funzionamento delle Commissioni previste dalla legge n. 968, nel mentre si determina con il presente articolo il periodo minimo di permanenza nell'incarico dei componenti delle Commissioni stesse, si prevede la sostituzione di quelli che a causa di ripetute assenze ostacolano la continuità dei lavori dei suddetti organi.

Articolo 9. — Il primo comma dell'articolo 28 dispone che « per i danni ai beni previsti dalle lettere b), c) e d) dell'articolo 4, qualora l'entità del danno valutato ai sensi della presente legge superi i 5 milioni, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 5 milioni, 10 milioni, 15 milioni, l'indennizzo è ridotto rispettivamente a metà, ad un terzo, ad un quarto. Nessun indennizzo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 20 milioni ».

L'Amministrazione, fin dalla prima attuazione della predetta norma, ha applicato le previste riduzioni all'indennizzo risultante dalle operazioni stabilite per la determinazione di tale provvidenza, e cioè ammontare del danno valutato secondo i prezzi vigenti al 30 giugno 1943, eventualmente ridotto di una quota per vetustà, moltiplicato per il coefficiente 5, 8 e 15, secondo i casi previsti dalla legge n. 968.

Il Consiglio di Stato, con ripetute decisioni sui ricorsi giurisdizionali, ha affermato,

invece, che i limiti di cui al citato primo comma dell'articolo 28 debbono essere riferiti non già all'ammontare dell'indennizzo, ma alla somma presa a base per il calcolo dello stesso, vale a dire al semplice ammontare del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943.

Con l'articolo 9 del presente schema si modifica l'attuale primo comma dell'articolo 28 nel senso suindicato.

Articolo 10. — In conseguenza della modifica apportata al primo comma dell'articolo 28 con la precedente disposizione, si rende necessaria apposita previsione che consenta di far luogo a nuova liquidazione degli indennizzi già divenuti definitivi, applicando i criteri anzidetti.

Ciò per evidenti ragioni di equità al fine di eliminare ogni disparità di trattamento tra i danneggiati già risarciti e quelli ancora in attesa della provvidenza.

E' sembrato tuttavia opportuno subordinare tale attività alla tempestiva richiesta degli interessati, allo scopo di graduare il relativo lavoro di attuazione.

Articolo 11. — Col presente articolo si intende eliminare talune sperequazioni che si sono manifestate in sede di applicazione dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953,

n. 968, nei riguardi di alcune categorie di danneggiati di guerra.

Si è infatti verificato che nelle zone maggiormente colpite da eventi bellici, gli interessati, nell'attesa che fosse perfezionato un progettato provvedimento di modifica dell'articolo 35, si sono astenuti dal proporre reclamo nei termini di legge; per cui, venuta meno l'approvazione della relativa proposta, essi hanno perduto, per scadenza dei termini stabiliti dallo stesso articolo 35, ogni possibilità di vedere migliorate le proprie liquidazioni. Peraltro va ricordato che in alcune di dette zone gli acconti erano stati contenuti in misura piuttosto bassa.

Le esposte situazioni potrebbero essere sanate moltiplicando per tre l'ammontare delle liquidazioni provvisorie effettuate dalle Intendenze di Finanza prima dell'entrata in vigore della legge n. 968, detraendo dalla nuova liquidazione quanto è stato precedentemente corrisposto a titolo di acconto e di saldo in base ai precedenti criteri.

Articolo 12. — Con detto articolo si prevede che l'onere finanziario derivante dall'attuazione dei precedenti articoli, sarà contenuto nei limiti degli stanziamenti già disposti per le esigenze di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è modificato come appresso:

« È considerato fatto di guerra, ai fini della presente legge, il fatto delle forze armate nemiche, cobelligeranti, alleate o nazionali nella preparazione o nella condotta delle operazioni belliche.

Si considerano inoltre fatti di guerra i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi e, in genere, le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili, non regolati da disposizioni di legge, da chiunque operati.

Si considerano parimenti fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici residuati di guerra, nonché la esplosione di mine provocata da urto con navi o galleggianti.

Sono altresì considerati fatti di guerra lo abbandono dei beni, nonché le asportazioni, le distruzioni e i danneggiamenti, da chiunque operati, in seguito all'allontanamento del danneggiato dalla propria residenza o dimora, purché costretto da eventi bellici o da disposizioni delle autorità civili e militari, o in conseguenza di prigionia, internamento o evacuazione. In parziale deroga all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, sono considerati fatti di guerra anche la perdita, la distruzione o il danneggiamento di cose mobili o immobili in conseguenza di requisizioni operate dalle Forze armate germaniche e nel loro interesse dopo l'8 settembre 1943, per i quali vi siano atti formali.

Sono equiparate alle forze armate le formazioni volontarie regolari o irregolari nazionali, alleate o nemiche, partecipanti alle operazioni belliche e, per i territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, le bande armate irregolari, di cui all'articolo 1 del regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250, anche per gli atti da queste compiuti sino alla data della sistemazione definitiva dei territori stessi.

Per i territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, si considerano fatti di guerra anche quelli prodotti da operazioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, previsti dall'articolo 2 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 964, modificato con regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250 ».

ART. 2.

È ammessa, limitatamente alle nuove previsioni di cui al precedente articolo, la presentazione di nuove denunce con richiesta di indennizzo, o di contributo nei casi consentiti, alle competenti Intendenze di Finanza o al Ministero del Tesoro — Direzione generale dei danni di guerra — entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Detto termine è di 180 giorni per i residenti fuori del territorio nazionale.

ART. 3.

Per le domande di risarcimento prodotte ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, dai proprietari di navi requisite o noleggiate dallo Stato, ovvero obbligatoriamente assicurate contro i rischi di guerra in base alla legge 13 luglio 1939, n. 1154, modificata dal regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127, al regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707 ed al regio decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, convertito in legge 6 maggio 1940, n. 725, ed in base alla legge 3 aprile 1941, n. 499, l'indennizzo o il contributo sono concessi prendendo a base la differenza tra il valore del natante calcolato rispettivamente secondo i prezzi al 30 giugno 1943 o al maggio 1940 e il valore attribuito allo stesso natante ai fini della corresponsione della indennità di perdita per noleggio o requisizione in uso, o della indennità di assicurazione.

La disposizione del precedente comma si applica anche ai proprietari delle navi che hanno beneficiato delle indennità di perdita o di assicurazione da parte della Repubblica sociale italiana.

Le dette indennità, comunque corrisposte, restano definitivamente attribuite. Qualora siano state restituite all'Erario, il loro importo è aggiunto all'indennizzo od al contributo concesso ai sensi del presente articolo.

ART. 4.

In mancanza della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per fatto non imputabile al danneggiato o per distruzione di atti di ufficio, la prova della proprietà dei beni spediti per ferrovia e delle circostanze relative alla loro perdita, può essere data con altri documenti idonei ovvero con dichiarazione giurata resa dal danneggiato e da quattro cittadini a conoscenza diretta dei fatti.

ART. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Avverso il decreto dell'Intendente è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, ricorso al Ministro per il Tesoro, il quale provvede definitivamente sentita, ove lo ritenga, la Commissione Centrale di cui all'articolo 20 ».

L'ultimo comma dell'articolo 17 della stessa legge è sostituito dai seguenti:

« Avverso il decreto dell'Intendente di Finanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al Ministro per il Tesoro, il quale decide con provvedimento definitivo.

Qualora la valutazione del danno superi lire 50.000 ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, se trattasi di indennizzo, e la spesa occorrente per il ripristino secondo i prezzi vigenti al maggio 1940 superi lire 10.000, se trattasi di contributo, il provvedimento è emesso previo parere della Commissione tecnico-amministrativa centrale di cui all'articolo 20 ».

ART. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dai seguenti:

« Avverso i provvedimenti del Ministro per il Tesoro emessi in base ai due primi commi del presente articolo è ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso allo stesso Ministro, il quale decide definitivamente.

Per i beni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 4, la cui entità del danno è stata valutata, ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, in misura superiore a lire 50.000 oppure la cui spesa, occorrente per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione secondo i prezzi vigenti al maggio 1940, è stata valutata in misura superiore a lire 10.000, il provvedimento è emesso previo parere della Commissione tecnico-amministrativa centrale, di cui all'articolo 20 ».

ART. 7.

L'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è modificato come appresso:

« È istituita presso il Ministero del Tesoro una Commissione tecnico-amministrativa Centrale con il compito di dare il parere sui ricorsi nei casi previsti dalla presente legge, e

su ogni questione attinente alla materia disciplinata dalla legge medesima.

La Commissione è presieduta da un magistrato ordinario, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Cassazione, ed è composta da quattro magistrati con funzioni di Vice Presidente, da otto funzionari del Ministero del Tesoro di cui quattro della Ragioneria Generale dello Stato, da quattro funzionari della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali e da quattro rappresentanti dei danneggiati di guerra.

La Commissione è suddivisa in quattro sezioni, ciascuna delle quali è presieduta dal Presidente della Commissione o da uno dei Vice Presidenti ed è composta da due funzionari del Ministero del Tesoro di cui uno della Ragioneria Generale dello Stato, da un funzionario della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali e da un rappresentante dei danneggiati di guerra.

Inoltre fanno parte della Commissione un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri — Servizio delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica — e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli Affari esteri, dell'Agricoltura e delle foreste, dell'Industria e del commercio, dei Lavori pubblici, della Pubblica istruzione, dei Trasporti e dell'aviazione civile, della Marina mercantile, del Turismo e dello spettacolo, della Sanità, i quali intervengono alle sedute ed hanno diritto al voto quando si trattano ricorsi o questioni che rientrano nelle materie di interesse delle rispettive Amministrazioni.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente.

Per la validità delle adunanze di ciascuna sezione è necessario l'intervento di almeno tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vice Presidenti.

Nelle votazioni, in casi di parità, prevale il voto di chi esercita le funzioni di Presidente.

Il parere di cui al 1° comma è dato dalla sezione alla quale il ricorso è assegnato dal Presidente della Commissione.

L'assegnazione viene fatta alle varie sezioni prevalentemente in base alla natura dei beni danneggiati.

I pareri su questioni di principio o comunque di particolare importanza possono essere devoluti dal Presidente della Commissione a una sezione speciale presieduta dallo stesso Presidente e composta dai quattro Vice Presidenti, da quattro funzionari del Tesoro di cui due della Ragioneria Generale dello Stato,

da due funzionari della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali e da due rappresentanti dei danneggiati di guerra.

Con decreto del Ministro del Tesoro possono, per particolari esigenze, essere chiamati ad assistere, in qualità di esperti, alle sedute della Commissione magistrati, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale.

Presso la Commissione Centrale è costituita una Segreteria cui è preposto un funzionario della Direzione generale danni di guerra di grado non inferiore a Direttore di sezione. Le mansioni di segretario di ciascuna sezione della Commissione sono esercitate da un funzionario della stessa Direzione generale danni di guerra.

Il Ministro del Tesoro stabilisce, con propri decreti, la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti, agli esperti ed ai segretari delle Commissioni che svolgono attività consultiva per l'attuazione della presente legge ».

ART. 8.

I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, restano in carica per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.

I componenti le cui ripetute assenze ostacolano il regolare funzionamento delle Commissioni sono sostituiti per il periodo che ancora dovrebbero restare in carica con decreto del Ministro del Tesoro.

ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 è modificato come appresso:

« Per i danni ai beni previsti alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 4, qualora l'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 superi i 5 milioni, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 5 milioni, 10 milioni, 15 milioni, il relativo importo è ridotto rispettivamente a metà, ad un terzo, ad un quarto. Nessun indennizzo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 20 milioni di danno valutato come sopra ».

ART. 10.

Gli indennizzi, liquidati con criteri diversi da quelli indicati nel precedente articolo, sono integrati su domanda degli interessati da presentarsi all'Ufficio che ha provveduto alla precedente liquidazione nel termine perentorio

rio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono valide le liquidazioni e le integrazioni effettuate con i criteri di cui al precedente articolo prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le Intendenze di Finanza, nei riguardi di coloro che hanno subito danni o distruzioni nei Comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42, provvedono, a richiesta degli interessati da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al pagamento dell'indennizzo, moltiplicando per tre l'ammontare della liquidazione provvisoria effettuata prima dell'entrata in vigore della legge n. 968, detraendo dal relativo prodotto quanto già corrisposto.

ART. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le assegnazioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968.